



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata, mediante il ricorso a sistemi telematici di negoziazione, per l'affidamento del **servizio di assistenza e manutenzione e fornitura degli apparati di rete LAN**

CISCO in uso presso le strutture di APSS

(CIG 862344431C)

- PARTE AMMINISTRATIVA -



Sommario

ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART 2. – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	4
ART 3. – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	4
ART 4. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA .	4
ART 5. – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	5
ART 6. – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E	5
CRITERI INTERPRETATIVI.....	5
ART 7. – CONTRATTO E SPESE.....	5
ART 8. – IMPORTO DEL CONTRATTO	5
ART 9. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART 10. – CONTROLLI E VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO... 	6
ART 11. – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART 12. – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ	6
ART 13. – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	6
ART 14. – CODICE NODO SMISTAMENTO ORDINI (NSO)	8
ART 15. – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.....	9
ART 16. – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	9
ART 17. – SUBAPPALTO.....	9
ART 18. – TUTELA DEI LAVORATORI	10
ART 19. – CONDIZIONI ECONOMICO – NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO	10
ART 20. – SICUREZZA E DUVRI	11
ART 21. – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	11
ART 22. – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP	11
ART 23. – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	11
ART 24. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ART 25. – GARANZIA DEFINITIVA.....	13
ART 26. – PENALI	14
ART 27. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
ART 28. – RECESSO.....	15

ART 29. – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ART 30. – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	16
ART 31. – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	16
ART 32. – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	17
ART 33. – NORMA DI CHIUSURA	17

ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di assistenza e manutenzione sugli apparati di rete CISCO di proprietà di APSS dettagliati nell'Elenco Apparati (Allegato 0 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica, Elenco Apparati, costituito da 23 pagine complessive).

Le attività richieste all'Appaltatore e le modalità di esecuzione del servizio sono specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica, al quale si rinvia.

ART 2. – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, nell'adempimento delle prestazioni, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

ART 3. – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva l'APSS da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'APSS, sia dell'Appaltatore, sia di terzi che si siano verificati in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'APSS non assume a proprio carico alcun onere assicurativo in relazione all'attività svolta dagli associati, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, per cui esso è tenuto a fornire ai suoi associati, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo che opereranno nelle attività disciplinate dal presente Capitolato idonee coperture assicurative per gli infortuni eventualmente subiti in occasione e/o causa dell'attività di cui al presente appalto e per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi. L'Appaltatore deve essere munito di polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato. L'Appaltatore dovrà rendere disponibili tali polizze per la visione, ove richiesto dall'APSS.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

ART 4. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Appaltatore deve individuare un Responsabile del servizio (Referente di commessa) con poteri e capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa, il quale sarà referente nei confronti dell'APSS per tutto quanto concerne l'esecuzione del servizio.

Nel Piano di Servizio l'Appaltatore dovrà comunicare il nome e un contatto telefonico del Referente, cui l'APSS potrà fare riferimento nell'espletamento del servizio.

Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella circostanza di dover sostituire il Responsabile del servizio, sarà tenuto ad individuare un nuovo Responsabile e a darne tempestiva comunicazione all'APSS, comunicando tutti i dati relativi al soggetto incaricato.

ART 5. – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'APSS – e in particolare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto se nominato – si impegna a fornire all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie all'avvio e all'espletamento del servizio ed a consegnare all'Appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del medesimo.

ART 6. – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la legge provinciale n. 2/2016; il DLgs n. 50/2016, per quanto applicabile; il DM Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49; il DLgs n. 81/2008 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. per quanto applicabili; la legge n. 136/2010; il DLgs n. 159/2011; la legge n. 190/2012; il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE; il DLgs n. 196/2003; il DLgs n. 51/2018; le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART 7. – CONTRATTO E SPESE

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica e relativo allegato *Elenco Apparati*;
- c) l'offerta dell'Appaltatore,
- d) altri eventuali allegati.

Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della legge provinciale n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016.

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro, se dovute, relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

ART 8. – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto, si intende offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni

onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte.

**ART 9. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore *pro tempore* del Dipartimento Tecnologie, dott. Ettore Turra.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto o provvede, qualora opportuno, a nominare un soggetto diverso per l'esercizio delle funzioni connesse a tale incarico: in tal caso, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

ART 10. – CONTROLLI E VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica. APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere ad APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26. APSS, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART 11. – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

ART 12. – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale n. 2/2016.

ART 13. – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il servizio è soggetto a fatturazione semestrale posticipata, che dovrà avvenire in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della Legge 244/2007. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo IPA specificato nell'ordine e intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P. I.V.A. 01429410226, via Degasperì 79 - 38123 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante e facendo riferimento al numero e alla data dell'ordine/autorizzazione alla spesa di APSS, nonché al codice CIG.

Per la fattura elettronica emessa nel formato FatturaPA, va in particolare compilata la seguente "tripletta" di informazioni:

- l'identificativo dell'ordine elettronico va riportato nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
- la data di emissione dell'ordine elettronico va riportata nel campo 2.1.2.3 <Data>;



- l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine elettronico va riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi (tale accortezza è necessaria per tenere distinta questa informazione da altre che possono essere presenti in questo campo).

A norma di legge, in carenza del riferimento all'ordine elettronico in fattura, non si potrà dare corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO.

L'art. 1 c. 629 lett. b della Legge 190/2014 ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, pertanto tutte le fatture, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, dovranno obbligatoriamente contenere l'annotazione “scissione dei pagamenti”, ciò in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Conseguentemente APSS provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura all'Erario.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, Parte Amministrativa e Parte Tecnica.

Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e per il quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato sul conto dedicato dell'Appaltatore attraverso il Tesoriere di APSS, Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla positiva verifica di conformità del servizio prestato, che sarà effettuata da APSS (per mezzo del RUP ovvero del DEC, se nominato) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, a seguito di chiusura del semestre. In caso di ricorso al subappalto, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

In conformità all'art. 30, comma 5, del DLgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del DLgs n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale su richiesta dell'Appaltatore, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del DLgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione del servizio, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono

essere comunicate tempestivamente ad APSS mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del precedente paragrafo. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante, comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

L'APSS procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

ART 14. – CODICE NODO SMISTAMENTO ORDINI (NSO)

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07/12/2018 - in attuazione della Legge di Bilancio 2018 L.G. nr. 205 del 27/12/2018 - ha disposto l'obbligatorietà per i soggetti del Servizio Sanitario Nazionale dell'emissione e trasmissione degli ordini per l'acquisto di beni e servizi esclusivamente in formato elettronico tramite un nuovo sistema, denominato Nodo Smistamento Ordini (NSO).

Tale applicativo gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (nonché i soggetti che effettuano per conto dei predetti enti) e i loro fornitori di beni e servizi (per la trasmissione di tali documenti gli Enti del SSN e i loro fornitori, possono avvalersi anche di intermediari).

In particolare ha previsto dal 01 gennaio 2021 l'emissione di documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi in modalità esclusivamente elettronica per il tramite del Nodo Smistamento Ordini; altresì, sulle fatture elettroniche, devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi di tali documenti e gli enti del SSN (o soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti) non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture prive di tali riferimenti.

Il nuovo disposto normativo, che si propone la completa integrazione e dematerializzazione del ciclo dell'ordine, prevede quindi che i fornitori del Servizio Sanitario Nazionale si avvalgano della nuova piattaforma - mediante accreditamento sulla stessa e adeguati applicativi informatici - per la ricezione automatica ed in tempo reale dei flussi d'ordine emessi dai predetti Enti.

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONI/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/ sono resi disponibili i riferimenti normativi, i documenti utili per l'abilitazione all'utilizzo dell'ordine di acquisto elettronico in forma sperimentale e l'architettura informatica di processo.

A seguito dell'aggiudicazione la ditta dovrà comunicare ad APSS i dati relativi alla propria iscrizione al Nodo Smistamento Ordini. La mancata iscrizione potrà comportare l'impossibilità di procedere al pagamento delle prestazioni.

ART 15. – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs n. 50/2016.

ART 16. – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del DLgs n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

ART 17. – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 26 della LP 2/2016 e, per quanto applicabile, dall'articolo 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., solamente nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria abbia specificamente indicato in sede di offerta le prestazioni che intende affidare in subappalto.

L'Impresa aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, l'APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Impresa aggiudicataria.

L'elenco prodotto dall'Impresa affidataria prima della stipula del contratto - recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto - viene utilizzato da APSS per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Impresa aggiudicataria deve comunicare ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e

subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. APSS controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. L'Impresa deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste alcun divieto previsto dall'articolo 67 del DLgs 159/2011.

ART 18. – TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART 19. – CONDIZIONI ECONOMICO – NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti ed integrativo provinciale, se presente.

Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART 20. – SICUREZZA E DUVRI

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del personale e dei collaboratori da questi impiegati.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

In considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii., l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

ART 21. – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Salvo diversa indicazione, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

ART 22. – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diviene operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

ART 23. – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Considerando la *mission* e la natura dell'APSS, l'Appaltatore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali dati non costituisce oggetto del contratto di fornitura e, di conseguenza, non viene effettuato dall'Appaltatore per conto di APSS ai sensi dell'art. 28, Regolamento Ue 2016/679.

Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e DLgs 196/2003) attribuisce il più alto livello di tutela e protezione, la Società fornitrice si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui può venire in contatto in occasione dell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto/convenzione;

- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;
- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attività, affinché essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a conoscenza;
- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati personali sia stato causato da atti o fatti imputabili all'Appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o fornitori, il Fornitore sarà tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza (artt. 1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente previste dal contratto che implicano la risoluzione del contratto, il recesso contrattuale e l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui è titolare APSS si rimanda al successivo art. "Trattamento dei dati".

ART 24. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in relazione ai dati personali che si rende necessario trattare nell'ambito del rapporto contrattuale, si informa che:

Titolare del trattamento e Preposto al trattamento

Il titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito il "Titolare" o "APSS") con sede legale in via Degasperi, n. 79 – 38123 Trento. Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il Direttore del Dipartimento Tecnologie.

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti, sia preventivamente che nel corso dell'esecuzione del contratto, sono trattati nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare del Regolamento e del Codice Privacy, per le seguenti finalità:

- a) l'esecuzione di obblighi di legge derivanti dal contratto di fornitura beni, servizi e lavori;
- b) per adempiere a specifiche richieste relativamente agli obblighi precontrattuali e contrattuali;
- c) per la gestione amministrativa: fatturazione passiva, gestione commesse e servizi;
- d) per la gestione di eventuali contenziosi giudiziari ed extra giudiziari;
- e) per la gestione periodica delle comunicazioni verso e da Istituti di credito, finanziarie, assicurazioni;
- f) per effettuare pagamenti e per emissione note di credito.

Gli interessati al trattamento, oltre che il legale rappresentante, possono essere anche persone fisiche quali amministratori, dipendenti e collaboratori che operano per conto dell'Azienda fornitrice.

Dati personali trattati

Dati personali comuni. Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio, dati anagrafici e dati di contatto (es. numero di telefono e indirizzo di posta elettronica).

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati viene effettuato dall'APSS ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere b), c) ed e) del Regolamento UE 2016/679.

Natura del conferimento e conseguenze del mancato conferimento

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di dare seguito al rapporto contrattuale tra le parti.

Destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati per la finalità sopracitata da personale specificamente autorizzato ed istruito ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi che svolgono, per l'APSS, attività strumentali al raggiungimento delle finalità indicate. Tali soggetti presentano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati Responsabili del trattamento dal titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento. Per le finalità indicate nel presente documento, i dati personali potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati, enti e istituzioni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamento.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del Regolamento. I dati saranno trattati con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, e quindi con l'utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri e di tecniche idonee alla protezione dei dati.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per il tempo previsto nel "Prontuario di conservazione dei documenti e dei fascicoli" disponibile nel sito dell'APSS al seguente indirizzo web:
<https://www.apss.tn.it/Privacy>

Diritti degli interessati

L'interessato potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 21. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati dall'interessato rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono: e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it e indirizzo Via Degasperi, 79 – 38123 Trento o all'Ufficio rapporti con il Pubblico (URP) sito a Palazzo Stella in via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – fax 0461/904170 – urp@apss.tn.it. L'interessato ha inoltre diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.

ART 25. – GARANZIA DEFINITIVA

All'Impresa aggiudicataria è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell'importo del contratto, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti

percento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento). L'importo può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7. In caso di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, è necessario l'utilizzo degli Schemi Tipo adottati con Decreto Ministeriale n. 31/2018. In caso di fideiussione bancaria, inoltre, la stessa dovrà essere in regola con la disciplina sull'imposta di bollo prevista dal DPR n. 642/1972.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta percento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti percento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla conclusione del contratto.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta dovrà provvedere al reintegro della stessa nei termini indicati dall'APSS. In caso di inadempimento a tale obbligazione, l'APSS ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione alla ditta mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Impresa deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

ART 26. – PENALI

Le penalità sono collegate al rispetto dei tempi di presa in carico ed intervento per i servizi richiesti. Saranno elevate penali calcolate in percentuale sul valore del corrispettivo dei servizi di manutenzione e assistenza – salvo dove diversamente specificato -, per ritardi e/o errori nelle modalità di consegna dell'aggiornamento del software e di gestione dell'attività di assistenza e manutenzione, con le modalità che seguono:

- ritardi nella risoluzione delle problematiche o nell'invio degli apparati in sostituzione di quelli guasti: €50,00 per ogni giorno di ritardo oltre l'NBD (Next Business Day) fino ai 3 giorni; €100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il terzo.

Ferme restando le penali di cui sopra, nell'eventualità di errori/disservizi nell'espletamento dell'attività che determinino anche un accertato danno all'immagine dell'APSS e fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito dall'Azienda, si applica una penale da un minimo di 1% ad un massimo del 10% da applicare ad insindacabile giudizio dell'APSS, tenuto conto della gravità dell'infrazione.

Dette penali saranno applicate fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale complessivo.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, l'APSS può dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART 27. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs n. 50/2016 (gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali), nei seguenti casi:

- a) ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, in particolare di quelle riguardanti non conformità e/o ritardi nell'esecuzione della fornitura e del servizio;
- b) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) ingiustificata sospensione della fornitura/servizio;
- d) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- e) cessione dell'azienda, cessazione di attività oppure concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- f) cessione del contratto o subappalto a terzi non consentiti dalla normativa e non autorizzati da APSS;
- g) cessioni, scissioni, fusioni di azienda non comunicati e/o non autorizzati;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e/o degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) perdita dei requisiti di moralità previsti dalla legge e dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- l) in ogni altro caso previsto dal Capitolato (ad esempio mancato reintegro della garanzia definitiva, mancato rispetto degli obblighi in materia assicurativa, inadempimenti alle disposizioni anticorruzione e al codice di comportamento), dalla legge o dal contratto.

Il Direttore del Dipartimento Tecnologie, con propria nota scritta, può invitare l'appaltatore ad adempiere entro un termine stabilito.

Decorso il suddetto termine senza che il soggetto aggiudicatario abbia provveduto all'adempimento, il contratto si intende risolto di diritto.

Nel caso in cui l'Impresa esegua transazioni senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell'APSS il diritto di affidare il servizio all'Impresa che segue in graduatoria. La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'Impresa aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).

La risoluzione non si estenderà ai servizi già eseguiti.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

ART 28. – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

ART 29. – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

ART 30. – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

ART 31. – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

In particolare, l'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa aggiudicataria sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, documenti accessibili sul sito internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente" > Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione > Piano-triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza > PTPCT vigente e documenti operativi.

L'Impresa affidataria si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: APSS, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del DLgs 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, l'Impresa affidataria si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si invita a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente" > Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione > Piano-triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza > PTPCT vigente e documenti operativi.

ART 32. – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e l'Appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART 33. – NORMA DI CHIUSURA

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.